



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2021/57/0463 del 26/05/2021

**Oggetto:** SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004. SPESA A RILEVANZA AMBIENTALE - AREA 1.. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI: ASCENSORI, MONTACARICHI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (CIG:877159987A – CPV 50750000-7)

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA. Lavori Pubblici**

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 30/03/2021 è stato approvato il progetto denominato “Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori: ascensori, montacarichi e montascale negli immobili comunali e negli impianti sportivi” per l'importo complessivo di € 150.000,00 di cui per servizi € 120.943,44 di cui € 2.549,55 per oneri della sicurezza;

CONSIDERATO che il servizio approvato rientra tra quelli elencati nella tabella dell'art. 1 del DPCM 11/07/2018 che individua le categorie di beni e servizi e le soglie (importi in € ) al di sopra delle quali, a norma dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., le pubbliche amministrazioni tra cui i Comuni devono ricorrere a Consip Spa o altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento; tuttavia per il servizio di cui trattasi l'importo a base di gara non raggiunge la soglia stabilita nel DPCM citato e pertanto risulta negoziabile autonomamente;

RILEVATO che il servizio in questione non è disponibile con analoghe caratteristiche all'interno delle convenzioni CONSIP, mentre risulta possibile procedere, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 52/2012, così come convertito con L. 94/2012, all'interno di MEPA tramite una richiesta di offerta (RDO), in quanto trattasi di servizio reperito a catalogo nella categoria “Servizi - Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)”;

VISTE le linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs 18/04/2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato inserito nel programma biennale di acquisti forniture e servizi 2021-2022 (CUI S00644060287202100033) per l'importo di € 150.000,00, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.86 del 18.12.2020, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 50/16;

RITENUTO di procedere all'affidamento di cui trattasi:

- dando atto che in relazione al servizio di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e i. non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (definite dall'art. 3, c. 1 lett aa) del D. Lgs. 50/2016), e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 sopra citato, norma che per sua natura appare logicamente applicabile ad affidamenti di importo più rilevante di quello in questione;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al momento non è prevista la presenza di più imprese in cantiere e, qualora in futuro dovesse verificarsi, si procederà ai sensi del comma 5 del citato art. 90;

RITENUTO di disporre l'affidamento dei lavori di cui trattasi con procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 come previsto dall'art. 1, comma 2, lett.b) del D.L. 76/2020 conv. in L. 11/09/2020 n. 120 *“..previa consultazione, di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.. (omissis)”*. Si applica il principio di rotazione così come indicato in particolare al paragrafo n. 3 “Principi comuni” delle Linee guida n. 4 ANAC anche per quanto concerne la partecipazione del contraente uscente;

PRESO ATTO che il servizio di cui trattasi non rientra tra quelli ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 95, c. 3, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 (l'incidenza della manodopera è pari al 45%) e quindi si può procedere con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 conv. in L. 11/09/2020 n. 120;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, viene individuato l'ing. Giorgio Pizzeghello, Funzionario tecnico con P.O. quale responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione;

CONSIDERATO che l'art. 9 “Durata del servizio” del Capitolato d'oneri approvato con DGC n. 142/2021 citata, prevede la possibilità di ricorrere ad una proroga contrattuale di 3 mesi dopo la scadenza del periodo contrattuale, al fine di permettere all'Ente di completare le procedure per provvedere ad un nuovo contratto (c.d. “proroga tecnica” consentita dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016) e che in forza di ciò è quantificata una spesa ulteriore di € 30.235,89 (di cui € 637,39 per oneri della sicurezza) che viene conteggiata ai fini del valore stimato dell'appalto e del calcolo del contributo ANAC;

PRECISATO che i riferimenti alla facoltà di rinnovo del contratto, presenti sia all'art. 9 “Durata del servizio” del Capitolato d'oneri che all'art. 3 “Durata del servizio – opzione di proroga – penali” dello Schema di scrittura privata, sono stati inseriti per mero errore materiale e vanno pertanto stralciati dal testo degli elaborati indicati;

VISTI:

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto stabilito nella deliberazione del 18 dicembre 2019 n. 1197 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito al contributo di gara (riattivato dal 1°gennaio 2021 senza variazioni rispetto all'anno 2020);

DATO ATTO che:

- la quota da impegnarsi a favore dell'ANAC ammonta a € 225,00 mentre ogni ditta che intenda partecipare alla procedura di selezione del contraente dovrà dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, di aver versato la somma di € 20,00 a titolo di contribuzione atteso che l'importo, a base di gara, del servizio ammonta a € 120.943,55 (compresi oneri della sicurezza e IVA esclusa) a cui si aggiunge la quota di € 30.235.89 per l'ipotesi della proroga trimestrale di cui sopra per complessivi € 151.179,44 e quindi
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 86 e n. 87 del 18 dicembre 2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per gli esercizi 2021-2023;

VISTI

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché,

- alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
  - il D.P.R. 207/2010 per le parti attualmente in vigore;

## D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che l'oggetto del contratto è il Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori: ascensori, montacarichi e montascale degli immobili comunali e degli impianti sportivi per la durata di anni 1;
3. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato d'oneri e condizioni particolari, (approvati con deliberazione di G.C.n. 142/2021) che integra l'allegato tecnico n. 18 al Capitolato d'oneri Mepa relativo ai "Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione" e in relazione a quanto precisato in merito ai costi della sicurezza dall' ANAC con determinazione n. 3/2008, nell'ambito dell'importo complessivo del contratto sopra precisato sono presenti oneri per la sicurezza per un importo così specificato:
  - l'importo servizio di € 120.943,55 viene scisso in € 118.394,00,00 da assoggettare a ribasso ed in € 2.549,55 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza, essendo tali costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, come da D.U.V.R.I. di cui all'art. 26, c. 3 del D. Lgs 81/08, specificatamente redatto ai fini dell'affidamento del contratto in oggetto da allegarsi al contratto in sede di stipula;
4. che, considerata la natura omogenea del servizio, non sono individuabili prestazioni secondarie ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
5. che l'incidenza percentuale della manodopera per le prestazioni di cui si compone il servizio è del 45%;
6. di precisare che i riferimenti alla facoltà di rinnovo del contratto, presenti sia all'art. 9 "Durata del servizio" del Capitolato d'oneri che all'art. 3 "Durata del servizio – opzione di proroga – penali" dello Schema di scrittura privata, sono stati inseriti per mero errore materiale e vanno pertanto stralciati dal testo degli elaborati indicati;
7. che all'affidamento del servizio si procede con procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 come previsto dall'art. 1, comma 2, lett.b) del D.L. 76/2020 conv. in L. 11/09/2020 n. 120 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020 conv. in L. 11/09/2020 n. 120, all'interno di MePa a fornitori abilitati alla categoria " Servizi – Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) e trattandosi di contratto da stipulare a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, previa esclusione delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ex art. 97, c. 2 bis e 2ter del D. Lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 conv. in L. 11/09/2020 n. 120;
8. di procedere, in via preventiva ad indagine di mercato attraverso la pubblicazione per 15 gg. sul sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti", del sito internet [www.padovanet.it](http://www.padovanet.it) di apposito avviso per individuare 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tra coloro che avranno manifestato interesse. Si precisa che l'istanza potrà essere presentata solo da coloro che alla data di scadenza della manifestazione di interesse risultano abilitati a MEPA nella categoria "Servizi – Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)";
9. di precisare che l'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di operatori economici inferiore a cinque o di effettuare il sorteggio, di cui sarà data notizia nel predetto sito internet, nel caso pervenga un numero maggiore di manifestazioni di interesse, selezionandone un massimo di cinque; in caso di sorteggio si applica il principio di rotazione così come indicato in particolare al paragrafo n. 3 "Principi comuni" delle Linee guida n. 4 ANAC anche per quanto concerne la partecipazione del contraente uscente;
10. che si procederà alla verifica delle condizioni di esclusione e dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ai sensi dell'art. 80 D. Lgs 50/2016 nei confronti dell'affidatario, prima della stipula del contratto, precisando che la dimostrazione delle eventuali circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, avverrà con i mezzi di prova di cui alle linee guida ANAC n. 6, paragrafo

- 4;
11. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e in assenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.
- Inoltre devono possedere le seguenti capacità:
- Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio per il servizio oggetto della gara;
  - aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza della manifestazione di interesse servizi di manutenzione di impianti analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo complessivo pari almeno a quello del presente appalto; il servizio dovrà essere stato svolto senza contestazioni formali;
  - possedere abilitazione a MEPA nella categoria "Servizi – Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)" alla data di scadenza della manifestazione di interesse;
12. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nelle misure minime previste dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
13. ai sensi della dell'art. 105 c. 2 del D. Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto e all'atto dell'offerta devono essere indicate le parti del servizio che si intende subappaltare;
14. che il contratto sarà stipulato con scrittura privata telematica, da registrarsi in caso d'uso (art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016);
15. che il servizio si concluderà entro il 31/12/2021;
16. di individuare, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. del 7/3/2018 n. 49, l'ing. Giorgio Pizzeghello, Funzionario tecnico con P.O. quale responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione;
17. di impegnare la spesa di € 225,00 quale contributo a favore dell'ANAC sul cap. 13064305 "Manutenzioni ordinarie e riparazioni" del bilancio di previsione 2021 Codice U.01.06.1.03 Conto P.F. U.1.03.02.09.004 prenotazione n.2021/5615/0 - GC n. 142 del 30/03/2021 (vincolo 2021O003);
18. che ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 488 del 23 dicembre 1999 così come modificato dall'art. 1, comma 4, della Legge 191 del 30 luglio 2004, il presente provvedimento sarà acquisito dal Settore Programmazione Controllo e Statistica per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo.

26/05/2021

Il Responsabile del Servizio Edilizia.  
Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Provv.	Num. Defn.
C	U.01.06.1.03	13064305	U.1.03.02.09.004	225,00	AUTORITA' ANTICORRUZIONE	NAZIONALE 202100890	2021000561501

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

27/05/2021

Il Funzionario con A.S.  
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa